

Art. 141 del Csd c.1, c.2;

141. Velocità. — 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo (1) in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Si ritiene utile richiamare questo articolo in quanto collegabile in nesso causale con l'evento poiché erano presenti al momento del fatto tutte le condizioni di visibilità e prevedibilità tali da poter procedere con le adeguate cautele per il traffico cittadino del momento.

Ritenendo evaso l'incarico affidatomi termino l'elaborato restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Torino, 2017